



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 80 del 16/07/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 979

D.lgs 30/12/92 n. 530 art. 4. Approvazione classificazione zona "A" allevamento ditta Piccola Società Cooperativa a.r.l. Illumar Ittica - Margherita di Savoia (FG).

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dallo Ufficio 4, confermata dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce:

- Il D.L.vo. 30/12/92 n. 530 concernente "Attuazione della direttiva 91/492 CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi" all'art. 4 stabilisce che le Regioni procedono alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione entro 90 giorni dell'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione dello stesso decreto secondo i criteri previsti da detto regolamento e i requisiti stabiliti nell'allegato Cap. I;

- Le stesse Regioni sono tenute a trasmettere al Ministero della Salute al Ministero dell'Ambiente e della Marina Mercantile, le mappe delle zone classificate unitamente alle informazioni dirette ad individuare i confini di ciascuna zona (art. 4 c. 2); copia della stessa documentazione sarà trasmessa alle AA.UU.SS.LL. e alle Capitanerie di Porto della Regione;

- In attesa della emanazione del citato Regolamento peraltro allo stato non ancora avvenuta, il Ministero della Salute con nota circolare prot. 703/3164/1647 del 20/3/96 ha chiarito che la nuova classificazione poteva essere effettuata avvalendosi del combinato disposto di cui ai Cap I e V dell'allegato al D.L.vo. 530/92, sulla base di criteri tecnici forniti con la stessa circolare alla quale le Regioni dovevano attenersi, ancorchè non vincolanti per rendere omogenee le procedure di classificazione in ambito nazionale;

- Con deliberazione di G.R. n. 786 del 24/06/99 si è provveduto alla classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 530 del 30/12/92, come da cartografia alla stessa allegata;

- Che la stessa deliberazione prevede la possibilità di approvare ulteriore classificazione di zone acque sulla base di specifiche richieste di soggetti interessati titolari di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 08/08/96 per le attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi di cui alla citata deliberazione 786/99;

- Vista l'istanza della Ditta PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. BLUMAR ITTICA con sede sociale in via Ricco, 1 a Margherita di Savoia (FG), intesa ad ottenere il nulla-osta Regionale ai fini della concessione demaniale per un impianto di mitilicoltura, nello specchio d'acqua marina caratterizzato dalle seguenti coordinate geografiche:

a) LAT. 41° 24' 30" N. - LONG. 16° 05' 18" E.

b) LAT 41° 26' 48" N. - LONG. 16° 04' 48" E.

c) LAT. 41° 26' 36" N. - LONG. 16° 05' 30" E.

d) LAT. 41° 27' 12" N. - LONG. 16° 06' 00" E.;

- Che con nota prot. 24/18494/vet/9 del 31/08/99 del Servizio Veterinario Regionale è stato rilasciato nulla-osta ai sensi dell'art. 8, 1° comma del D.P.G.R. 08/08/96 in favore della succitata Ditta per la realizzazione dell'impianto e il mantenimento in mare di molluschi bivalvi da sottoporre alle successive analisi per consentire la classificazione della zona propedeutica alla autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

- La messa a dimora e i prelievi dei molluschi da esaminare dovevano essere effettuati sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario della A.U.S.L. FG/2, mentre le analisi di laboratorio dovevano essere effettuate da un laboratorio pubblico;

- Con note prot 1612 del 16/10/2002 e prot. 2026 del 18/12/02 la A.U.S.L. FG/2 ha rimesso le risultanze degli accertamenti analitici favorevoli effettuati, nell'arco di sei mesi, sulle acque di mare di superficie, di profondità e sui molluschi posizionati nello specchio di acqua marina delle succitate coordinate geografiche, prelevati dal Servizio Veterinario della A.U.S.L. FG/2 ed analizzati dall'Istituto Zooprofilattico di Foggia;

- Poiché l'art. 12 della L.R. n. 21 del 30/11/2000 attribuisce alla Provincie l'aggiornamento delle acque destinate alla molluschicoltura ai sensi del D.L.vo 11/05/99 n. 152, il Servizio Veterinario Regionale con nota prot. 47/vet del 02/01/03 ha trasmesso alla Amministrazione Provinciale di Foggia per le valutazioni di competenza l'istanza della Ditta PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. BLUMAR ITTICA di Margherita di Savoia unitamente alla documentazione tecnica ed alle analisi effettuate ad essa allegate,

- L'Amministrazione Provinciale di Foggia con nota prot. 16601 del 17/04/03 ha notificato la Determinazione Dirigenziale n. 33/15/Reg. Deter. del 03/04/03 relativamente alla "Designazione acque marine da destinare alla molluschicoltura - Ditta BLUMAR ITTICA Piccola Soc. Coop. a r.l. - Margherita di Savoia.";

- Che a seguito di tale procedura viene confermato che le risultanze degli accertamenti sono conformi alle procedure indicate dal Ministero della Salute con Circolare n. 703/3164/1647 del 20/03/96.

L'Assessore alla Sanità, dott. Salvatore MAZZARACCHIO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Veterinario Regionale, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

"COPERTURA FINANZIARIA":

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, in quanto le somme occorrenti alla classificazione non transitano nel bilancio Regionale.

IL DIRIGENTE

- Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;

- L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Per le motivazioni in narrativa espresse di approvare quale classificazione complementare della classificazione delle acque destinate alla molluschicoltura di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 789 del 24 giugno 1999, la classificazione quale "zona A" della zona di acqua marina destinata alla molluschicoltura (allevamento) ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 30/12/92 n. 530, in concessione alla Ditta PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. BLUMAR ITTICA con sede sociale in via Ricco, 1 a Margherita di Savoia (FG), per l'esercizio di un impianto di mitilicoltura, nello specchio d'acqua marina delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:

a) LAT. 41° 24' 30" N. - LONG. 16° 05' 18" E.

b) LAT 41° 26' 48" N. - LONG. 16° 04' 48" E.

c) LAT. 41° 26' 36" N. - LONG. 16° 05' 30" E.

d) LAT. 41° 27' 12" N. - LONG. 16° 06' 00" E.;

- Di demandare al Servizio Veterinario della A.U.S.L. FG/2 la attuazione del programma di sorveglianza della zona di produzione di cui al presente provvedimento secondo le procedure tecniche stabilite dal Ministero della Salute con nota circolare prot. 600.9/31.64/1249 del 9/4/98;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia ai sensi della L.R.n. 13/94 art. 6 lett. h).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
